



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

Presa d'atto ed approvazione piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Presidente	Sì
2. BAGNASCO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
3. BESANA CLAUDIO - Consigliere	Sì
4. BONZANI ALESSIO - Consigliere	Giust.
5. BOTTINELLI DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
6. CANTONI IGNAZIO - Consigliere	Giust.
7. CAVALLI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. MAZZETTI MARGHERITA - Consigliere	Sì
9. MINOGGI DANIELE - Consigliere	Sì
10. PIRINOLI DEBORA - Consigliere	Sì
11. PRELLI DANIELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Salina Dott.ssa Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Barbazza Enrico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 comma 5 del Decreto Legge "Sostegni" n. 41 del 22/03/21 così come convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;
- la deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF del 05 maggio2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID 19, fissando i criteri per l'applicazione di agevolazioni/riduzioni della TARI in favore delle diverse categorie di utenza;
- la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n. 158/2020;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

Tenuto conto che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 443/19 rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

Preso atto che l'Ente di governo dell'Ambito, in data 23/06/2021, ha trasmesso a questo Comune la deliberazione di Assemblea Consortile n. 10 del 21/06/2021 con la quale sono stati validati i Piani Economici Finanziari anno 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR tra cui anche il PEF del Comune di Malesco che si allega al presente provvedimento unitamente alla suddetta deliberazione ed ai suoi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano Economico Finanziario del Comune di Malesco come sopra validato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2021 di € 344.085;

Tenuto conto:

- che l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" della delibera ARERA 443/19, stabilisce che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale così come definita all'art. 4 del MTR (allegato 1 alle delibera 443/19), che tiene conto del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- che il comma 4.4 del sopracitato art. 4 stabilisce che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;

- che il successivo comma 4.5 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

per il Comune di Malesco l'Ente di governo dell'Ambito ha definito che per l'anno 2021 le entrate tariffarie ammontano a € 323.378 con una suddivisione in parte fissa per € 165.255 in parte variabile per € 158.123 sulla base delle motivazioni esposte nell'apposita relazione illustrativa dei Piani Economici Finanziari allegata alla delibera assembleare sopra richiamata e rappresentano il limite massimo tariffabile all'utenza;

Considerato altresì che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio di smaltimento rifiuti) tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani economici finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2021 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

- Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;
-
- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 05 agosto 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest'ultimo;
-
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della regolarità contabile;
-
- Con voti favorevoli n. 9 su n.9 presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito – Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" con la delibera di Assemblea Consortile n. 10 del 21 giugno 2021 che definisce una tariffa definitiva pari a € 323.378 con una suddivisione in parte fissa per € 165.255 in parte variabile per € 158.123 e che unitamente all'atto deliberativo consortile si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente di governo dell'Ambito.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Data: 30/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Salina Antonella

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale
F.to : Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/07/2021 al 20/07/2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dott.ssa Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to: Salina Dott.ssa Antonella